

L'anno 2001, il giorno 31 del mese di luglio in Milano

tra

l'Associazione Italiana Catene Alberghiere - AICA

e

la FENDAC - Federazione Nazionale Dirigenti di Aziende Commerciali, dei Trasporti, del Turismo, dei Servizi, Ausiliarie, del Terziario Avanzato

si è stipulato il seguente Accordo di rinnovo della parte economica e di previdenza ed assistenza integrative del CCNL 18 ottobre 1995, come modificato dagli accordi 10 settembre 1997 e 19 ottobre 1999, per i dirigenti delle aziende dell'industria alberghiera aderenti all'Associazione Italiana Catene Alberghiere (AICA).

Art. 1 - Minimo contrattuale mensile

1. Il minimo contrattuale mensile per i dirigenti è fissato in lire 5.780.000 (cinquemilionisettecentoottantamila) lorde, ovvero 2.985,12 €.

Art. 2 - Aumento retributivo

1. Fermo restando il minimo contrattuale di cui al precedente articolo 1, ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto compete, sulla retribuzione di fatto ed a titolo di superminimo contrattuale, un aumento retributivo di Lire 540.000 (cinquecentoquarantamila) corrispondenti a 278,89 €, ripartito come di seguito specificato:

- Lire 240.000 (123,95 €) mensili a decorrere dal 1° gennaio 2001
- Lire 300.000 (154,94 €) mensili a decorrere dal 1° gennaio 2002.

2. L'aumento di Lire 240.000 (123,95 €) mensili riferito all'anno 2001 di cui al comma precedente potrà essere assorbito fino a concorrenza, da incrementi economici erogati dalle aziende a partire dal 1° gennaio 2001 sino al 31 luglio 2001, esclusivamente a titolo di acconto o di anticipazione su futuri miglioramenti economici contrattuali o delle quali sia stato espressamente stabilito l'assorbimento all'atto della concessione.

3. Eventuali competenze arretrate e/o conguagli spettanti ai dirigenti in forza nel periodo 1° gennaio 2001 – 31 luglio 2001 in base al primo comma del presente articolo sono erogate pro quota, in ragione dei mesi interi prestati in servizio. Ai dirigenti in servizio al momento della stipula del presente contratto, l'aumento di Lire 240.000 (123,95 €) mensili e le eventuali competenze arretrate e/o conguagli spettanti, dovranno essere corrisposti entro il 31 agosto del 2001.

Art. 3 - Previdenza integrativa (Fondo "Mario Negri")

La retribuzione convenzionale annua di cui all'art. 25, comma 2 del ccnl 18 ottobre 1995 come modificato dall'accordo integrativo 29 ottobre 1997, è elevata a L. 109.214.000 (56.404,32 €) a partire dal 1° gennaio 2001 ed a L. 114.674.700 (59.224,54 €) a partire dal 1° gennaio 2002.

Art. 4 - Retribuzione variabile

Le Parti convengono d'istituire una Commissione Paritetica Nazionale con l'incarico di esaminare i temi previsti nell'art. 10 del CCNL 18 ottobre 1995, che dovrà insediarsi entro il 15 ottobre 2001.

La Commissione presenterà alle Parti una relazione definitiva entro il 31 luglio 2002.

Art. 5 - Decorrenza e durata

Il presente accordo decorre dal 1° gennaio 2001, fatte salve eventuali diverse decorrenze previste da singole norme, ed ha scadenza il 31 dicembre 2002.

Successivamente a tale data sarà avviato il confronto negoziale relativo al rinnovo del ccnl 18 ottobre 1995.